

**DELIBERA N. DL /9/2018 CRL/COM  
PROPOSTA DI ARCHIVIAZIONE PER VIOLAZIONE DELL'ART.9 DELLA  
LEGGE N.28/00 RELATIVA A SEGNALAZIONI DA PARTE DEL PRESIDENTE  
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CASAPOUND ITALIA**

**IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

NELLA riunione del 2 marzo 2018;

**VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

**VISTA** la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”, ed in particolare l’art. 9;

**VISTA** la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l’art. 1;

**VISTA** la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

**VISTA** la legge regionale 28 ottobre 2016, n.13, recante “*Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione*”, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 2 novembre 2016, n. 87;

**RICHIAMATA** la delibera n. 2/18/CONS pubblicata in G.U. n. 8 dell’11/01/17 recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle regioni Lazio e Lombardia indette per il giorno 4 marzo 2018*”

**CONSIDERATO** che le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con la Delibera 169/17/CONS elettorali sono perseguibili d’ufficio o su denuncia di un soggetto politico, al fine dell’adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11-quinquies della legge n. 28/2000;

**CONSIDERATO** che la legge 22 febbraio 2000, n. 28, disciplina le campagne per l’elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative, e per ogni referendum e che il divieto di comunicazione istituzionale, di cui all’art. 9, trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto;

**VERIFICATO** che, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, n. 3, del 9 gennaio 2018, sono stati convocati i comizi per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del citato art. 9 comma 1 della L. n. 28 del 2000, *“Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni”*;

**VISTA** la segnalazione, ricevuta via pec in data 23 febbraio 2018, alle ore 19:22, prot. RT/377/18 del 26 febbraio 2018, a firma dell'avv. Domenico di Tullio in nome e per conto del Sig. Gianluca Iannone nella qualità di Presidente dell'Associazione di Promozione Sociale CasaPound Italia, in merito alla presunta violazione dell'art. 9, co. 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte del Comune di Monterotondo, in cui si fa presente che sono stati divulgati dei contenuti, sul sito web e sulla pagina facebook istituzionale, non conformi a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia;

**RILEVATO** che, allegata alla predetta nota, si inoltrano fotografie del sito web del Comune di Monterotondo e della pagina facebook Ufficiale, con il relativo link, in cui è evidenziata la predetta comunicazione istituzionale facente riferimento alla *“Inaugurazione del servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale di Monterotondo”*;

**RILEVATO CHE**, con pec del 27/02/2018, prot. RT/379/2018, indirizzata al Sindaco del Comune di Monterotondo, dott. Mauro Alessandri, sono state richieste le eventuali osservazioni e/o memorie in merito;

**PRESO ATTO CHE** in data 27 febbraio 2018 alle ore 16:09, il Sindaco del Comune di Monterotondo ha risposto scusandosi per l'inconveniente e comunicando l'avvenuta rimozione del comunicato suddetto sia dal sito web del Comune che sulla pagina facebook ufficiale;

**VERIFICATO**, da parte della Struttura di supporto al Corecom Lazio, l'effettiva rimozione degli articoli contestati da parte del Comune di Monterotondo;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 16, comma 1 della Delibera AgCom 2/18/CONS, il Comitato procede ad una istruttoria sommaria ed instaura il contraddittorio con l'interessato: a tal fine contesta i fatti, sente l'interessato ed acquisisce le eventuali controdeduzioni, nel rispetto dei termini procedurali di cui all'art. 10 della legge n. 28 del 2000;

**RITENUTO** pertanto di trasmettere, per gli eventuali adempimenti di competenza, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la documentazione relativa alla segnalazione pervenuta inerente la comunicazione istituzionale svolta dal Comune di Monterotondo;

**DELIBERA**

- Di proporre l'archiviazione degli atti, a seguito dell'adozione di appropriate misure riparatorie nei termini previsti, da parte del Comune di Monterotondo;
- Di trasmettere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in applicazione della legge 28/2000, la segnalazione di cui all'oggetto, per le deliberazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, co. 1, lett. b) della delibera Agcom 2/18/CONS;

Roma, 2/03/2018

F.to Il Presidente del Co.Re.Com. Lazio

Michele Petrucci